

COMUNE DI CAGNANO VARANO

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO

DEL LOCALE COMUNALE SITO IN CORSO GIANNONE

“EX MERCATO COPERTO”

ART. 1

L'immobile di proprietà comunale, sito in Corso Giannone, denominato “ex mercato coperto”, può essere concesso in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, cooperative, scuole, ecc. ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale e culturale ricreativo e per allestirvi mostre d'arte.

ART. 2

La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito stampato fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Capo dell'Amministrazione e dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il titolo della conferenza, gli eventuali oratori, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso, ecc..

ART. 3

La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento anticipato di un rimborso spese, da effettuarsi presso l'Ufficio Economato o tramite

conto corrente postale n. 14644710 intestato al Comune di Cagnano Varano-Tesoreria Comunale.

Eccezionalmente vengono esonerati dal pagamento della tariffa gli enti pubblici e partiti politici che richiedono l'utilizzo del suddetto immobile solo per manifestazioni istituzionali.

La Giunta Comunale determina la tariffa di utilizzo della sala tenendo conto:

- delle spese relative ai consumi di energia elettrica e spese varie;
- ogni altra spesa si rendesse necessaria per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'uso della sala è a carico del soggetto concessionario;
- del tipo di manifestazione che si intende organizzare agevolando le iniziative culturali rispetto a quelle commerciali;
- del soggetto richiedente favorendo le associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- del periodo di utilizzo della sala;
- della tipologia dell'immobile e dei locali utilizzati.

ART. 4

L'assegnazione dei locali è disposta con autorizzazione del Responsabile del Servizio.

L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza al Comando di Polizia Municipale;

Gli addetti comunali potranno accedere nel locale per eventuali controlli o ispezioni in qualsiasi momento.

ART. 5

Il Responsabile del Servizio dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

- a) provvedere alla conservazione delle chiavi dei locali ed alla consegna dei locali al concessionario previo pagamento della quota stabilita dal provvedimento di concessione in base alle tariffe fissate dalla Giunta;
- b) far controllare, tramite personale salariato, al momento della riconsegna delle chiavi gli impianti di illuminazione, le suppellettili, la pulizia dei locali, ecc..

Art. 6

L'economo comunale terrà idoneo registro dove segnare i soggetti ai quali è concesso l'uso dell'immobile, il responsabile dell'attività, il calendario del periodo di utilizzo e il programma effettuato.

Art. 7

Sia l'Amministrazione comunale, che il responsabile del servizio, che il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione in pregiudizio del Concessionario.

Art. 8

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento

della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

Art. 9

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Art. 10

L'inosservanza al presente regolamento comporta l'immediata revoca della concessione senza alcun rimborso delle somme già versate.

Dopo un provvedimento di revoca l'utilizzo dell'immobile è consentito solo su presentazione di una nuova richiesta presentata da un nuovo responsabile.

Art. 11

La concessione è sospesa nel caso in cui vengano accertati dei danni alla struttura non segnalati dal Responsabile dell'attività. In tal caso il Responsabile del servizio mette in mora il Responsabile dell'attività affinché provveda nei 15 giorni successivi al ripristino della cosa danneggiata. Trascorso infruttuosamente detto periodo, il Responsabile del servizio procede alla revoca della concessione.

Art. 12

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche nel caso di concessioni in uso di altri immobili di proprietà comunale, richieste dai soggetti e per i motivi indicati dall'art. 1).

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.